



Regolamento sull'Imposta di Soggiorno applicata nel Comune di Lamporecchio

**(Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 22.05.2012 e
modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 68 del 27.11.2014 e n. 74 del 23.12.2019)**

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è stato adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive gli obblighi degli operatori che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposti dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere ai sensi della Legge Regionale 86/2016 e strutture agrituristiche ai sensi della Legge Regionale 30/2003, ubicate sul territorio comunale, che offrono ospitalità a qualsiasi titolo, comprendendo anche gli immobili o parti di essi destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge 21.06.2017 n. 96, fino ad un massimo 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

3. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Lamporecchio, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile della Riscossione

1. Soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono i soggetti non residenti e/o domiciliati nel comune di Lamporecchio, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, inclusi coloro che soggiornano a titolo di locazione breve/turistica.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono sottoposti al pagamento dell'imposta è il responsabile del versamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento.
3. All'interno del presente regolamento si considerano gestori delle strutture ricettive anche il locatario di alloggi per locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n.50 convertito con Legge 21.06.2017 n. 96.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata annualmente, nel rispetto dei limiti massimi previsti dall'art.4, comma 1 del D.Lgs.23/2011, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dall'art.42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, come definite dalla normativa regionale e tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5

Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del dodicesimo (12°) anno di età;
 - b) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
 - c) I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un massimo di due (2) accompagnatori per paziente;
 - d) I portatori di Handicap non autosufficienti e loro accompagnatore;
 - e) I componenti della P.A., delle Forze di Polizia ed enti equiparati presenti sul territorio comunale per esigenze di servizio.
 - f) I soggetti che si trovano nelle strutture del territorio per motivi di lavoro, oltre il 7° giorno, anche in maniera non continuativa, pagano fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni durante tutto il periodo lavorativo accertato.
2. L'applicazione dell'esenzioni di cui al precedente comma, lettere b), c), d) ed e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenete le generalità dell'interessato, il periodo di permanenza e la tipologia di esenzione.
3. Per l'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera "f" i motivi di lavoro devono essere opportunamente provati rilasciando alla struttura, che allegherà alle dichiarazioni trimestrali una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da una attestazione della ditta con indicazione del lavoro in essere del luogo e della durata dello stesso.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascerà quietanza delle somme riscosse.
- 1bis. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'art.1 comma 161 D.Lgs. 296/2006 che fissa in 5 anni il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo.

- 1ter. Ai sensi dell'art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito nella legge 21/06/2017 n. 96, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, il soggetto che esercita attività di intermediazione, anche mediante portali telematici, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed ha tutti gli obblighi previsti per i gestori delle strutture ricettive dal presente regolamento.
- 1quater. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line di cui al precedente comma 1ter per l'incasso e il versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva o dei portali telematici e/o piattaforme on-line, effettuerà il versamento al Comune di Lamporecchio delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
- a) Mediante versamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale;
 - b) Mediante bollettino postale o bonifico bancario.
3. I versamenti di cui al precedente comma 2 dovranno avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla piattaforma dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, a decorrere dal termine fissato per legge.

Articolo 7

Obblighi del gestore delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive intese ai sensi del presente regolamento, ubicate nel Comune di Lamporecchio sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web. I gestori dei portali telematici e/o piattaforme on line, sono altresì obbligati ad informare i propri utenti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno tramite i propri strumenti informatici.
2. I gestori hanno l'obbligo di rendicontare al Comune di Lamporecchio, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero di

soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3. La rendicontazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e trasmessa al medesimo anche per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive, in qualità di agenti contabili, devono altresì compilare il conto giudiziale della gestione su apposito modello ministeriale, che deve essere reso all'Amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo, per il successivo invio alla Corte dei Conti.
- 4-bis Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano per i versamenti dell'imposta dovuta fino al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore dell'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, salvo diverse previsioni normative e/o disposizioni da parte della Corte dei Conti;
- 4-ter La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del comune di Lamporecchio.

Articolo 8

Controllo ed accertamento imposta

1. Il comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle rendicontazioni di cui al precedente art. 7, comma 3 e della dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 4-ter.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta oltre 30 giorni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del Decreto Legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione annuale, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione Amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 100,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività, si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo normativa vigente.

Articolo 11

Compensazioni e rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 15.06.2012 e comunque dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del Comune di Lamporecchio nell'elenco Regionale delle località turistiche o città d'arte;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge finanziaria 27.12.2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie del comune di Lamporecchio.

Articolo 14

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio sul sito informatico del Comune;
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 il presente regolamento è comunicato Al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.